
Urbanistica/Trentino

Lettera periodica della Sezione Trentino
dell'Istituto Nazionale di Urbanistica

Numero 27-28, terzo-quarto trimestre 2001
stampato in proprio

Grandi opere, paesaggio, sviluppo sostenibile. Temi ed impegni per una regione alpina

L'agenda dei temi in discussione - non solo in provincia di Trento - è fitta di questioni ed iniziative che tendono ad entrare in conflitto. Da un lato si assiste ad una poderosa spinta alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali e di equipaggiamento del territorio, dall'altra si consolidano gli impegni nei confronti dello sviluppo sostenibile.

Certamente il territorio italiano soffre di una carenza di organizzazione, anche dal punto di vista del sistema infrastrutturale, che pesa non solo sulle attività economiche ma anche sulla vita civile. La proposta ricorrente di convogliare grandi investimenti in questa direzione rischia però di peggiorare la situazione se gli interventi non si collocano entro una visione di insieme del sistema della mobilità di merci e persone (privilegiando la rotaia) e se non si risponde in modo appropriato alle esigenze di organizzazione (e riorganizzazione) di sistemi insediativi che in molte situazioni sembrano avere perso la benché minima razionalità. Insomma, anche in questo campo si può e si deve intervenire entro i principi della sostenibilità.

L'altra questione ricorrente è costituita proprio dalla sfida dello sviluppo sostenibile, che comporta la capacità di cogliere i limiti e le fragilità del territorio accanto alle potenzialità che consentono di rispondere ai bisogni delle comunità locali. Nel caso del Trentino il territorio è sempre più spesso attraversato (in senso proprio, oltre che figurato) da questioni di livello sovralocale, che non devono far dimenticare la vera ricchezza, costituita dal patrimonio di ri-

sorse naturali, ambientali ed antropiche.

La Convenzione Europea sul paesaggio ci ricorda l'esigenza di salvaguardare tali valori ponendosi l'obiettivo di "costruire nuovi paesaggi". Si tratta di trovare nuove coerenze tra i luoghi e le attività umane agendo il meno possibile sui vincoli ed attivando, invece, nuove progettualità.

La revisione del Piano Urbanistico Provinciale del Trentino si propone questo obiettivo ambizioso, anche se la recente riforma della tutela del paesaggio, con il trasferimento ai comuni di molte competenze, solleva molti dubbi. Altre iniziative tese alla promozione dello sviluppo sostenibile a scala locale (Agende 21 locali) stanno partendo e devono essere seguite con attenzione.

Sta a tutti noi contribuire al successo di questa sfida.

In questo numero

Grandi opere e sviluppo sostenibile p. 1

Il "Piano Lunardi" p. 1

La Convenzione Europea sul paesaggio p. 3

Il testo della Convenzione sul paesaggio p. 3

La società del rischio p. 6

La Legge obiettivo "Piano delle grandi opere strategiche"

a cura di Fulvio Forrer

L'elenco approvato dal CIPE il 21 dicembre 2001 fissa le opere che usufruiranno della normativa introdotta con la cosiddetta Legge Obiettivo (n. 443 del 2001). Si tratta di circa 250 interventi, 19 dei quali sono definiti prioritari, per un investimento complessivo di oltre 243 mila miliardi. Nell'elenco vi sono interventi molto differenti, riguardanti non solo infrastrutture di trasporto strategiche a livello nazionale ma anche opere di interesse regionale o urbano, sistemazioni idrauliche ed altro. Tutti gli interventi usufruiranno della normativa speciale: i 19 classificati come prioritari disporranno di maggiori finanziamenti, mentre le opere già finanziate presenti nell'elenco potranno usufruire delle procedure speciali previste dalla legge.

Si riporta di seguito l'elenco delle opere di interesse regionale o sovra-regionale che potranno avere implicazioni con la rete infrastrutturale locale e con il relativo territorio, precisando che la lettura dell'elenco di cui disponiamo non permette una immediata comprensione della effettiva entità e tipologia degli interventi previsti. Gli importi indicati sono in miliardi di lire e rappresentano la previsione di investimento a carico dello Stato per i prossimi anni.

Elenco delle opere pubbliche previste**Le opere prioritarie (19)**

- Ponte sullo stretto di Messina
- Autostrade Corridoio Padano / Autostrada Brescia-Milano
- Autostrada passante di Mestre
- Nuova Romea Commerciale / Autostrada Ravenna-Venezia
- Tibre (Tirreno-Brennero) Autostrade / Autostrada Parma-Mantova

Spesa complessiva prevista 2.000 Miliardi, finanziati nell'esercizio finanziario 2002 25 miliardi, nell'esercizio finanziario del 2003 15 Miliardi, nel esercizio finanziario del 2004 150 miliardi.

- Autostrada Tirrenica / Cecina-Civitavecchia
- Quadrilatero Umbria-Marche / Rete viaria
- Asse Autostradale Sud
- Autostrada Salerno-Reggio Calabria
- Autostrada Palermo-Messina
- Autostrada Messina-Siracusa-Gela
- Superstrada Capua (A1)-Domiziana.
- Valico del Frejus
- Valico del Brennero

Spesa complessiva prevista 3.500 Miliardi, finanziati nell'esercizio finanziario 2002 100 miliardi, nell'esercizio finanziario del 2003 140 Miliardi, nel esercizio finanziario del 2004 200 miliardi.

- Valico del Sempione
- Alta Velocità Lione-Torino-Trieste / tratte Torino-Lione, Milano-Venezia
- Asse Ventimiglia-Milano / Alta Velocità Milano-Genova, adeguamento Ventimiglia-Ge
- Tibre ferroviario / Ferrovia Pontremolese, Verona-Brennero

Spesa complessiva prevista 2.925 Miliardi, finanziati nell'esercizio finanziario 2002 100 miliardi, nell'esercizio finanziario del 2003 300 Miliardi, nel esercizio finanziario del 2004 700 miliardi.

- Asse ferroviario Sud / Alta velocità Salerno-Reggio, raddoppio Palermo-Catania
- Nodo urbano di Roma
- Nodo urbano di Napoli
- Nodo urbano di Bari
- "Mose" a Venezia / progetto dighe mobili

- Reti idriche Mezzogiorno / Interventi emergenza idrica

Spesa complessiva prevista 145.580 Miliardi. Finanziati nell'esercizio finanziario 2002: 3.356 miliardi, nell'esercizio finanziario del 2003:

8.459,5 Miliardi, nel esercizio finanziario del 2004: 15.562 miliardi.

Interventi sulla rete stradale

- Nuova AS Modena-Lucca
- Nuova AS Pedemontane Lombardia Veneto-Piemonte
- Nuova AS Variante Di Valico
- Nuova AS Campogalliano-Sassuolo
- Ampliamento A1 Borgopanigale-A22
- Accessibilità Valtellina
- Riqualificazione E45 (previsto il finanziamento di un Miliardo nel 2002)

Spesa complessiva prevista 49.191,2 Miliardi, di cui finanziati nell'esercizio finanziario 2002 circa mille miliardi, nell'esercizio finanziario del 2003 poco più di duemila e cinquecento e nel esercizio finanziario del 2004 oltre 5.500 miliardi.

Interventi sulla rete ferroviaria

- Venezia-Udine-Vienna
- Asse Bologna-Verona-Brennero

Spesa complessiva prevista 2.800 Miliardi, finanziati nell'esercizio finanziario 2002 10 miliardi, nell'esercizio finanziario del 2003 160 Miliardi, nel esercizio finanziario del 2004 240 miliardi.

- Sistema Gottardo

Spesa complessiva prevista 2.407 Miliardi, finanziati nell'esercizio finanziario 2002 0 miliardi, nell'esercizio finanziario del 2003 31 Miliardi, nel esercizio finanziario del 2004 45 miliardi.

Spesa complessiva prevista 20.046 Miliardi, finanziati nell'esercizio finanziario 2002 220 miliardi, nell'esercizio finanziario del 2003 1.348 Miliardi, nel esercizio finanziario del 2004 1.848 miliardi.

Interventi sui valichi

- Monte Bianco
- Nuovo Traforo del Mercantour

Spesa complessiva prevista 2366,5 Miliardi, finanziati nell'esercizio finanziario 2002 22 miliardi, nell'esercizio finanziario del 2003 46 Miliardi, nel esercizio finanziario del 2004 circa 180 miliardi.

Sistemi urbani

Spesa complessiva prevista 15.831 Miliardi, finanziati nell'esercizio finanziario 2002 436,9 miliardi, nell'esercizio finanziario del 2003 1129 Miliardi, nel esercizio finanziario del 2004 1531 miliardi.

Interventi su porti e interporti

- Hub portuali
- Interporti

Spesa complessiva prevista 10.951 Miliardi, finanziati nell'esercizio finanziario 2002 394,9 miliardi, nell'esercizio finanziario del 2003 128-4,1 Miliardi, nel esercizio finanziario del 2004 1.836 miliardi.

Alcune considerazioni.

La Legge Obiettivo, pensata e voluta come strategica, diventa ordinaria.

L'elenco è costruito nella forma di un vero e proprio Piano Generale delle infrastrutture e dei trasporti. La formulazione della Legge Obiettivo prevedeva che ogni anno dovesse essere stabilito l'elenco delle opere prioritarie e strategiche che potevano usufruire di una normativa speciale. Con la scelta fatta da Lunardi la Legge Obiettivo, avendo un carattere di così vasta entità, da normativa per progetti "strategici" diventa Legge ordinaria per tutte le opere pubbliche di interesse regionale e nazionale. Le opere escluse non hanno infatti alcuna possibilità di essere finanziate, vista la dimensione dell'elenco. Ciò nonostante non si può escludere che altre opere possano essere realizzate (ad esempio l'A42) avvalendosi di canali finanziari differenti (rinnovo concessione A4).

L'elenco privilegia gli interventi sulla rete stradale rispetto a quella ferroviaria.

Prendendo in considerazione gli investimenti nel sistema nazionale dei trasporti (strade, ferrovie, valichi, porti e interporti, complessivamente 187.625 miliardi) si evidenzia come le strade rappresentino circa il 49% degli investimenti mentre la ferrovia solo il 37%, e addirittura nell'arco del triennio 2002-2004 le strade rappresentano il 60% degli investimenti mentre le ferrovie il 27%.

Un quadro di opere senza strategia e senza obiettivi

Le 250 opere inserite nell'elenco appaiono come il solo frutto di una trattativa con le Regioni e le società concessionarie; infatti sono assenti obiettivi di riequilibrio modale o territoriale, oppure legati al contributo da dare da parte del settore dei Trasporti al protocollo di Kyoto.

LA CONVENZIONE EUROPEA SUL PAESAGGIO.

UN IMPEGNO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Il Consiglio d'Europa nel corso degli anni '90 ha promosso una riflessione sul valore del paesaggio e sulla necessità di tutelarne e di trasformarlo in modo consapevole, perseguendo l'obiettivo della qualità.

Il giorno 20 ottobre 2000, a Firenze, in occasione della conferenza ministeriale sulla protezione del paesaggio, 18 Stati membri del Consiglio d'Europa hanno sottoscritto la Convenzione Europea del Paesaggio, che era stata adottata dal Comitato dei Ministri dello stesso Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000.

La convenzione sancisce l'impegno a raggiungere uno sviluppo sostenibile basato su una relazione equilibrata ed armoniosa tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente ed afferma che il paesaggio ha un rilevante ruolo di interesse pubblico da diversi punti di vista: culturale, ecologico, ambientale e sociale. Dichiara che il paesaggio è una componente di base del patrimonio naturale e culturale europeo e che contribuisce al benessere umano e ne rileva il valore economico, sottolineando come costituisca una risorsa la cui protezione può contribuire alla creazione di posti di lavoro.

A fronte di questo quadro, le trasformazioni economiche, tecnologiche, di organizzazione del territorio rischiano di provocare processi di degrado. La Convenzione sollecita pertanto le autorità pubbliche ad adottare politiche e ad attivare misure di livello locale, regionale, nazionale e internazionale per la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi di tutta Europa.

Oggetto della Convenzione sono tutti i paesaggi, in quanto il territorio può essere considerato come un insieme di paesaggi relativi ad aree naturali ed urbane, di grande qualità o degradate. Tutti i paesaggi sono infatti importanti per la qualità della vita della popolazione e richiedono l'applicazione di modalità di governo appropriate alle specifiche condizioni. Il testo fornisce un approccio flessibile, proponendo vari tipi di azione che vanno dalla conservazione stretta passando per la protezione, la gestione e

il recupero giungendo fino alla vera e propria creazione di paesaggi.

La convenzione sottolinea l'importanza della partecipazione pubblica nel processo decisionale sulla protezione del paesaggio, specialmente a livello locale. Propone azioni di sensibilizzazione rivolte alla popolazione e percorsi formativi interdisciplinari per il

personale specializzato. Sollecita lo scambio di esperienze e di informazioni relativamente alla lettura delle caratteristiche dei paesaggi e alle modalità per proteggerli, gestirli, pianificarli. Propone delle misure legali e finanziarie ai livelli nazionale ed europeo finalizzate a definire delle politiche del paesaggio e ad attivare la collaborazione tra le autorità locali e centrali, così come la cooperazione transfrontaliera.

La Convenzione istituisce infine un "Premio del Paesaggio Consiglio d'Europa" da assegnare alle autorità locali o regionali o ad associazioni non governative che abbiano attivato politiche esemplari e di lunga durata o abbiano applicato misure per proteggere, gestire e pianificare dei paesaggi.

IL TESTO DELLA CONVENZIONE EUROPEA SUL PAESAGGIO

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

- Considerando che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune, e che tale fine è perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nel campo economico e sociale;

- Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente;

- Constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro;

- Consapevoli del fatto che il paesaggio coopera all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea;

- Riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana;

- Osservando che le evoluzioni delle tecniche

di produzione agricola, forestale, industriale e pianificazione mineraria e delle prassi in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svaghi e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi;

- Desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione;

- Persuasi che il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e

responsabilità per ciascun individuo;

- Tenendo presenti i testi giuridici esistenti a livello internazionale nei settori della salvaguardia e della gestione del patrimonio naturale e culturale, della pianificazione territoriale, dell'autonomia locale e della cooperazione transfrontaliera e segnatamente la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa (Berna, 19 settembre 1979), la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985), la Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992), la Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (Madrid, 21 maggio 1980) e i suoi protocolli addizionali, la Carta europea dell'autonomia locale (Strasburgo, 15 ottobre 1985), la Convenzione sulla biodiversità (Rio, 5 giugno 1992), la Convenzione

sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972), e la Convenzione relativa all'accesso all'informazione, alla partecipazione del pubblico al processo decisionale e all'accesso alla giustizia in materia ambientale (Aarhus, 25 giugno 1998) ;

- Riconoscendo che la qualità e la diversità dei paesaggi europei costituiscono una risorsa comune per la cui salvaguardia, gestione e pianificazione occorre cooperare;

- Desiderando istituire un nuovo strumento dedicato esclusivamente alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione di tutti i paesaggi europei;

hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

a. "Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;

b. "Politica del paesaggio" designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il paesaggio;

c. "Obiettivo di qualità paesaggistica" designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita;

d. "Salvaguardia dei paesaggi" indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano;

e. "Gestione dei paesaggi" indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;

f. "Pianificazione dei paesaggi" indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Articolo 2 - Campo di applicazione

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, la presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati.

Articolo 3 - Obiettivi

La presente Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo.

CAPITOLO II - PROVVEDIMENTI NA-

ZIONALI

Articolo 4 - Ripartizione delle competenze

Ogni Parte applica la presente Convenzione e segnatamente i suoi articoli 5 e 6, secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea dell'autonomia locale. Senza derogare alle disposizioni della presente Convenzione, ogni Parte applica la presente Convenzione in armonia con le proprie politiche.

Articolo 5 - Provvedimenti generali

Ogni Parte si impegna a :

a. riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;

b. stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione delle misure specifiche di cui al seguente articolo 6;

c. avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b;

d. integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

Articolo 6 - Misure specifiche

A Sensibilizzazione

Ogni parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione.

B Formazione ed educazione

Ogni Parte si impegna a promuovere :

a. la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi;

b. dei programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio destinati ai professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate;

c. degli insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell'ambito delle rispettive discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni riguardanti la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione.

C Individuazione e valutazione

1. Mobilitando i soggetti interessati conformemente all'articolo 5.c. e ai fini di una migliore conoscenza dei propri paesaggi, ogni Parte si impegna a:

- a. i. individuare i propri paesaggi, sull'insieme del proprio territorio;
- ii. analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano;
- iii. seguirne le trasformazioni ;
- b. valutare i paesaggi individuati, tenendo

conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate.

2. I lavori di individuazione e di valutazione verranno guidati dagli scambi di esperienze e di metodologie organizzati tra le Parti, su scala europea, in applicazione dell'articolo 8 della presente Convenzione.

D Obiettivi di qualità paesaggistica

Ogni parte si impegna a stabilire degli obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i paesaggi individuati e valutati, previa consultazione pubblica, conformemente all'articolo 5.c.

E Applicazione

Per attuare le politiche del paesaggio, ogni Parte si impegna ad attivare gli strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi.

CAPITOLO III - COOPERAZIONE EUROPEA

Articolo 7 - Politiche e programmi internazionali

Le Parti si impegnano a cooperare perchè venga tenuto conto della dimensione paesaggistica nelle loro politiche e programmi internazionali e a raccomandare, se del caso, che vi vengano incluse le considerazioni relative al paesaggio.

Articolo 8 - Assistenza reciproca e scambio di informazioni

Le Parti si impegnano a cooperare per rafforzare l'efficacia dei provvedimenti presi ai sensi degli articoli della presente Convenzione, e in particolare a:

a. prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di lavori di ricerca in materia di paesaggio;

b. favorire gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l'informazione;

c. scambiarsi informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 9 - Paesaggi transfrontalieri

Le Parti si impegnano ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale, ricorrendo, se necessario, all'elaborazione e alla realizzazione di programmi comuni di valorizzazione del paesaggio.

Articolo 10 - Controllo dell'applicazione della Convenzione

1. I competenti Comitati di esperti già istituiti ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa, sono incaricati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del controllo dell'applicazione della Convenzione.

2. Dopo ogni riunione dei Comitati di esperti, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmette un rapporto sui lavori e sul funzionamento della Convenzione al Comitato dei Ministri.

3. I Comitati di esperti propongono al Comitato dei Ministri i criteri per l'assegnazione e il regolamento del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa.

Articolo 11 - Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa

1. Il Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa può essere assegnato alle collettività locali e regionali e ai loro consorzi che, nell'ambito della politica paesaggistica di uno Stato Parte contraente della presente Convenzione, hanno attuato una politica o preso dei provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrino una efficacia durevole e possano in tal modo servire da modello per le altre collettività territoriali europee. Tale riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato alle organizzazioni non governative che abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione del paesaggio.

2. Le candidature per l'assegnazione del Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa saranno trasmesse ai Comitati di Esperti di cui all'articolo 10 dalle Parti. Possono essere candidate delle collettività locali e regionali transfrontaliere, nonché dei raggruppamenti di collettività locali o regionali, purché gestiscano in comune il paesaggio in questione.

3. Su proposta dei Comitati di esperti di cui all'articolo 10, il Comitato dei Ministri definisce e pubblica i criteri per l'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.

4. L'assegnazione del Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa stimola i soggetti che lo ricevono a vigilare affinché i paesaggi interessati vengano salvaguardati, gestiti e/o pianificati in modo sostenibile.

CAPITOLO IV - CLAUSOLE FINALI**Articolo 12 - Relazioni con altri strumenti giuridici**

Le disposizioni della presente Convenzione non precludono l'applicazione di disposizioni più severe in materia di salvaguardia, gestione o pianificazione dei paesaggi contenute in altri strumenti nazionali od internazionali vincolanti che sono o saranno in vigore.

Articolo 13 - Firma, ratifica, entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa;

2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo;

3. Per ogni Stato firmatario che esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 14 - Adesione

1. Dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare la Comunità Europea e ogni Stato europeo non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione, con una decisione presa dalla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità degli Stati Parti Contraenti aventi il diritto a sedere nel Comitato dei Ministri;

2. Per ogni Stato aderente o per la Comunità Europea in caso di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 15 - Applicazione territoriale

1. Ogni Stato o la Comunità europea può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori in cui si applicherà la presente Convenzione;

2. Ogni Parte può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario Generale;

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto riguarda qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione, con notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 16 - Denuncia

1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa;

2. Tale denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la notifica è stata ricevuta da parte del Segretario Generale.

Articolo 17 - Emendamenti

1. Ogni Parte o i Comitati di Esperti indicati all'articolo 10 possono proporre degli emendamenti alla presente Convenzione.

2. Ogni proposta di emendamento è notificata per iscritto al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che a sua volta la trasmette agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti contraenti e ad ogni Stato europeo non membro che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 14.

3. Ogni proposta di emendamento verrà esaminata dai Comitati di Esperti indicati all'articolo 10 e il testo adottato a maggioran-

za dei tre quarti dei rappresentanti delle Parti verrà sottoposto al Comitato dei Ministri per l'adozione. Dopo la sua adozione da parte del Comitato dei Ministri secondo la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati Parti Contraenti aventi il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato dei Ministri, il testo verrà trasmesso alle Parti per l'accettazione.

4. Ogni emendamento entra in vigore, nei confronti delle Parti che l'abbiano accettato, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Parti Contraenti, membri del Consiglio d'Europa avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato. Per qualsiasi altra Parte che l'avrà accettato successivamente, l'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la detta Parte avrà informato il Segretario Generale di averlo accettato.

Articolo 18 - Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato o alla Comunità Europea che abbia aderito alla presente Convenzione:

1. ogni firma;
2. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
3. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 13, 14 e 15;
4. ogni dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 15;
5. ogni denuncia fatta in virtù dell'articolo 16;
6. ogni proposta di emendamento, così come ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 17 e la data in cui tale emendamento entrerà in vigore;
7. ogni altro atto, notifica, informazione o comunicazione relativo alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Firenze, il 20 ottobre 2000, in francese e in inglese, facendo i due testi ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, nonché a ciascuno degli Stati o alla Comunità Europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.

Traduzione del testo ufficiale in inglese e francese predisposta dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, in occasione della Conferenza Ministeriale di Apertura alla firma della Convenzione Europea del Paesaggio. La traduzione e la pubblicazione del testo sono state curate da Manuel R. Guido e Daniela Sandroni dell'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici. Dal sito: http://www.regione.emilia-romagna.it/paesaggi/europa/conv_e.htm.

La Società del Rischio: Considerazioni Preliminari

di Giuseppe Pallante*

La società occidentale, espressione della tradizione e della civiltà greco-romana, ha sempre valorizzato l'assunzione del rischio, lo testimoniano categorie quali il coraggio, l'assunzione in sé di responsabilità e gli atti di eroismo. Questa valorizzazione nei secoli ha trovato molteplici situazioni di conferma come ad esempio lo spirito di conquista di Colombo, il lavoro del ricercatore o le imprese spaziali ma anche o più semplicemente nello spirito di avventura in particolari imprese e in attività sportive: in ognuno si è sviluppata l'idea che il rischio non può essere un fattore limitante, ma si affronta. Dal momento che -con l'ampliamento delle conoscenze- ogni impresa umana può essere definita "a rischio" e vi è sempre un'assunzione individuale o collettiva di un pericolo, si può inquadrare l'attuale società come "Civiltà del Rischio".

La stessa nozione di rischio nella società attuale non è affatto associata ad una minaccia, ma è legata, ad esempio in economia, alla nozione di speranza di un guadagno o di raggiungimento di un successo. Di converso, acquista valenze di pericolo quando il rischio viene proiettato al di fuo-

ri, all'esterno, ad esempio nei casi in cui viene immesso e percepito come tale dall'uomo nel proprio ambiente. Nel medesimo tempo l'Occidente è stato sempre preoccupato di definire un limite di assunzione del rischio: il Codice Penale ed il Codice Civile sanzionano la negligenza e l'imperizia di colui che mette in pericolo la vita altrui, quindi si può affermare che nella nostra società se da un lato il coraggio è valorizzato dall'altro la temerarietà è penalizzata. Tuttavia la prudenza non deve essere intesa come "inazione" ma si presume che venga ricercato un equilibrio tra rischi e guadagni sperati o attesi.

In questo dilemma tra valorizzazione del rischio e definizione dei suoi stessi limiti si collocano le chiavi dell'etica e dell'assunzione delle responsabilità: ciò implica il Principio della Precauzione. In tal senso i rischi presenti e la loro gestione implicano un impegno di risorse -di menti prima ancora che economiche- che coinvolge in modo trasversale l'intera umanità.

Così considerata, la Civiltà del Rischio si presta ad una duplice interpretazione, la prima si esplicita nell'analisi che l'attuale società presenta in maniera diffusa una maggiore propensione al rischio, l'altra come essa è frenata sempre più dalle conoscenze e quindi dal riconoscere il pericolo esponenziale che si cela dietro ogni rischio.

Lo studio analitico, ed in ultima analisi il rapporto costi/beneficio, si estende così oltre i vantaggi immediati e personali, ma abbraccia nuove categorie investendo l'opinione pubblica di nuovi giudizi quali i sistemi di produzione, il personale coinvolto e l'ambiente. Archiviato il periodo del profitto industriale ad ogni costo, cancellato dal lessico la parola sfruttamento (dei lavoratori, dell'ambiente, ecc.) e tutti i suoi derivati, oggi l'aspettativa si sintetizza nella *corporate responsibility*.

Dopo l'Era della Preveggenza e l'Era della Precauzione si è entrati nell'Era della Prevenzione, che ha origine dallo scarto fra la necessità di addivenire ad una decisione e l'incertezza delle conoscenze scientifiche. Se quella attuale ha ragione di essere definita nell'insieme dei suoi comportamenti come la Società del Rischio, è anche vero che il passato prossimo non deve essere concepito come una

remota "Età dell'Oro" dove tutto era certo e sicuro, ma bensì come l' "Evo della Fatalità". Così oggi alla catastrofe naturale si contrappone l'evento atteso; il pericolo viene studiato e analizzato, per comprenderne i rischi e valutarne i riflessi sulla società e sul singolo, fino ad arrivare a percepire e anticiparne i bisogni.

In campo speculativo, alla Civiltà del Rischio dovrebbe corrispondere l'Etica della Responsabilità che le attuali conoscenze scientifiche e tecnologiche impongono, così come nuovi modelli professionali che alla fattibilità dell'operazione antepongono la liceità.

I rischi nella società contemporanea sono onnipresenti e le persone hanno la sensazione di doverli subire continuamente, o per meglio dire di essere soggetti passivi di decisioni che non si possono controllare. Affinché il cittadino non abbia più la sensazione di sentirsi esautorato da decisioni che lo toccano personalmente, si devono focalizzare nuove forme di democrazia e di reciproca assunzione di responsabilità inquadrando il tutto nell'assunzione del rischio calcolato. Di qui la necessità di individuare le fonti giuridiche che permettano un intervento professionale qualificato, quali ad esempio il processo di autocontrollo sia nella fase di gestione che in particolare in quella di prevenzione all'interno di un Sistema Qualità.

* specialista in Diritto e Legislazione Veterinaria

PROCESSI PARTECIPATI CON I BAMBINI: L'ESPERIENZA DI PERGINE VALSUGANA

Conversazione con:

**Silvia Alba, Fabrizio
Andreis, Silvia Ferrin,
Paolo Erbi**

Venerdì 1 marzo,

ore 16,30

Sede INU

via Oss Mazzurana, 54,

Trento

Segue:

**Assemblea elettiva
INU Trentino**

Istituto Nazionale di Urbanistica Sezione Trentino

via Oss Mazzurana, 54
38100 TRENTO

Presidente: dott. Fulvio Forrer -
Vicepresidente arch. Bruno Zanon -
Segretario arch. Maurizio Tomazzoni -
Tesoriere arch. Pier Paolo Botteon -
Consiglieri: dott. Emanuele Bernardi,
arch. Sandro Boato, dott.ssa Sonia
Cian, arch. Angiola Turella

L'Istituto Nazionale di Urbanistica è un "Ente morale e di alta cultura".

Fanno parte dell'INU soci aderenti, membri effettivi ed enti associati. L'adesione consente di partecipare alle iniziative dell'INU e di ricevere la rivista *Urbanistica Informazioni* e il bollettino *Urbanistica/Trentino*.

**Per aderire all'INU o per rinnovare
l'adesione contattare la Sezione.**